

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/828 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2018

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/68 per quanto riguarda le prescrizioni relative ai sistemi di frenatura antibloccaggio, i dispositivi di accumulo dell'energia ad alta pressione e i raccordi idraulici del tipo a un condotto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) il considerando 6 del regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione ⁽²⁾ prevede che la Commissione valuti la prescrizione relativa all'installazione di sistemi di frenatura antibloccaggio (ABS) sui trattori con una velocità massima di progetto compresa tra i 40 e i 60 km/h a partire dal 1° gennaio 2020. In seguito alla valutazione la Commissione ha concluso che l'esclusione di tali veicoli dalla prescrizione relativa agli ABS del regolamento delegato eviterebbe costi finanziari sproporzionati per l'industria e per gli utilizzatori finali che ritarderebbero l'uso efficace della tecnologia di frenatura più avanzata sul mercato. È pertanto opportuno sopprimere la prescrizione relativa agli ABS per questi veicoli.
- (2) Le condizioni di funzionamento dei dispositivi di accumulo dell'energia ad alta pressione dovrebbero consentire un intervallo di pressione adeguato al progresso tecnico e prevedere le relative prove. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i valori limite della pressione.
- (3) Per consentire agli Stati membri e all'industria una transizione agevole al divieto d'uso dei raccordi idraulici del tipo a un condotto in applicazione delle prescrizioni relative alla frenatura del regolamento delegato (UE) 2015/68 ai trattori nuovi collegati a rimorchi già in servizio e tenendo in considerazione il tasso di rinnovo del parco di veicoli agricoli e forestali rimorchiati, l'applicazione delle prescrizioni transitorie relative ai raccordi idraulici del tipo a un condotto dei dispositivi di frenatura e dei collegamenti del sistema di frenatura del rimorchio dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2024.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/68.
- (5) Considerato che contiene diverse modifiche importanti del regolamento delegato (UE) 2015/68, che sono necessarie alla sua corretta applicazione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/68

Il regolamento delegato (UE) 2015/68 è così modificato:

- 1) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 16*

Prescrizioni applicabili ai raccordi idraulici del tipo a un condotto e ai trattori su cui sono montati

1. Le prescrizioni riguardanti le prestazioni applicabili ai raccordi idraulici del tipo a un condotto dei dispositivi di frenatura e dei collegamenti del sistema di frenatura del rimorchio e ai trattori su cui sono montati sono stabilite nell'allegato XIII. Tali prescrizioni si applicano fino al 31 dicembre 2024.

2. I costruttori di veicoli non montano raccordi idraulici del tipo a un condotto sui trattori nuovi dopo il 31 dicembre 2024.»

⁽¹⁾ GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 17 del 23.1.2015, pag. 1).

